

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2702

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato UGOLINI

Disciplina del settore fieristico

Presentata il 15 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge di disciplina del settore fieristico si ispira all'esigenza di fondo di aprire il mercato delle manifestazioni fieristiche, senza creare situazioni di concorrenza selvaggia. Sono perciò previsti sia la possibilità di ingresso di nuovi soggetti nel mercato, sia strumenti di controllo pubblico, volti ad assicurare tanto la tutela del consumatore, quanto la tutela di un'efficiente situazione di concorrenza.

La presente proposta di legge (articolo 1) intende stabilire i principi fondamentali in materia di « fiere » per la legislazione delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché porsi come norma fondamentale di riforma economico-sociale per la legislazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il mercato delle manifestazioni fieristiche viene diviso in due segmenti: il mercato dei quartieri fieristici (capo II) ed il mercato delle manifestazioni fieristiche (capo III).

Il mercato dei quartieri fieristici resta più chiuso rispetto al mercato delle manifestazioni in quanto necessita di maggiori investimenti a lungo termine e di maggiore stabilità operativa.

Nell'articolo 2, si contempla l'inserimento del quartiere fieristico in modo più ordinato nel contesto territoriale, imponendo una specifica previsione al riguardo nella pianificazione urbanistico-territoriale. In attesa degli adempimenti ad opera delle autorità di pianificazione, la nozione di quartiere fieristico viene ricostruita sulla base della situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 si cura di aprire il mercato dei quartieri fieristici, abolendo il monopolio degli enti fieristici ma preservando (attraverso la concessione) un adeguato strumento di controllo pubblico sulla correttezza del comportamento di chi opera nel settore.

In primo luogo (comma 1), si stabilisce che gli operatori siano solo società per azioni, le quali rappresentano il modulo organizzativo più trasparente, meglio studiato e più efficace, anche per quanto concerne la capacità di raccogliere fondi e di tutelare i terzi contraenti, nella vasta gamma di figure operanti nel mondo dell'impresa.

In secondo luogo (comma 2), è disciplinata per grandi linee la procedura di concessione in ossequio ai principi fondamentali ispiratori della presente proposta di legge. La disciplina dettagliata della procedura di concessione è peraltro rimessa alle autonomie regionali, secondo il riparto di competenze prefigurato dalla Costituzione.

In terzo luogo (comma 3 e seguenti), si prevedono alcune norme per agevolare la successione tra concessionari, onde rendere effettiva la possibilità di turnazione (ossia di concorrenza) nel settore considerato.

L'articolo 4 disciplina il passaggio dal vecchio sistema al nuovo, regolando il tramonto della figura dell'ente fieristico, oggi dominante.

Nel rispetto del riparto di competenze stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, è fissata dalla proposta di legge la privatizzazione diretta, *ex lege*, dei soli enti fieristici di pertinenza non regionale, i quali sono trasformati in società di diritto comune.

Le regioni potranno invece scegliere, per quanto concerne gli enti fieristici di propria pertinenza, di trasformarli entro tempi brevi, ovvero di mantenerli in vita (necessariamente con scopi diversi rispetto a quelli della gestione di un quartiere fieristico). Qualora le regioni non optino per la trasformazione, esse dovranno affidare, entro tempi molto brevi (sessanta giorni), la gestione dei quartieri fieristici a strutture societarie.

Il capo III, sul mercato delle manifestazioni fieristiche, si apre, all'articolo 5, con la definizione di manifestazione fieristica. La norma supera la precedente distinzione tra fiere, mostre ed esposizioni, superflua in quanto priva di immediate conseguenze giuridiche.

La definizione è diretta ad individuare i tratti caratterizzanti delle manifestazioni fieristiche per differenziarle da altri fenomeni simili, quali ad esempio i mercati, le esposizioni permanenti o le sagre di paese, che ricadono invece sotto la disciplina del commercio. In questo modo viene esattamente circoscritto il campo di applicazione della normativa contenuta nella proposta di legge in esame.

I tratti salienti emergono dall'insieme delle disposizioni dell'articolo 5 e sono: la durata temporanea (fissata in un massimo di tre settimane), la prevalenza complessiva delle finalità promozionali su quelle commerciali, la pluralità degli operatori, l'adeguatezza della struttura organizzativa e del luogo di svolgimento.

È richiesta solo la prevalenza del fine promozionale su quello commerciale; sono infatti consentite anche le vendite con consegna diretta, se così dispone il regolamento interno della manifestazione. Qualora tuttavia il fine commerciale risulti prevalente su quello promozionale, la manifestazione viene ad esulare dalla disciplina specifica in oggetto (articolo 5, comma 3).

Sono naturalmente escluse dall'ambito applicativo della legge anche le esposizioni internazionali, soggette alla speciale disciplina di fonte internazionale di cui alla Convenzione di Parigi.

Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è soggetto a preventiva autorizzazione (articolo 7). In ossequio agli obiettivi ispiratori della presente proposta di legge, l'autorizzazione è diretta soprattutto a valutare i requisiti di serietà ed affidabilità delle istanze presentate, al fine di garantire un alto livello qualitativo nell'offerta complessiva di manifestazioni da parte del sistema fieristico nazionale.

L'autorizzazione è soggetta a revoca come sanzione per l'inosservanza dei dati

iscritti nel calendario regionale e delle prescrizioni contenute nel medesimo atto di autorizzazione. Accanto a questi casi, si prevede un'ipotesi eccezionale di revoca, a fini non sanzionatori, per gravi motivi di ordine pubblico: il ricorso a tale forma di revoca dovrebbe essere limitato a situazioni affatto eccezionali.

Con atto contestuale all'autorizzazione, l'amministrazione competente attribuisce alla manifestazione una qualifica, a seconda del rilievo geografico ed economico della stessa. Le qualifiche previste nella proposta di legge sono quattro: internazionale, nazionale, regionale e locale.

I criteri da seguire per la scelta della qualifica sono indicati nell'articolo 6 e possono essere così sintetizzati:

a) geografici, con riguardo all'ampiezza dell'area di provenienza degli espositori e dei visitatori e all'ampiezza del mercato cui si rivolge la manifestazione;

b) economici, con riguardo alla rilevanza complessiva della manifestazione nel settore merceologico interessato;

c) qualitativi, con riguardo alle caratteristiche della sede, degli impianti e dei servizi espositivi.

L'autorizzazione e l'attribuzione della qualifica internazionale è riservata allo Stato (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) per le manifestazioni internazionali (articolo 8). La riallocazione di detta competenza in capo allo Stato si è resa necessaria per il carattere trascendente l'ambito regionale dell'interesse pubblico sotteso all'organizzazione di tali manifestazioni: è risultato cioè indispensabile superare la lettura enfatica delle competenze regionali in materia di « fiere e mercati » che fu data dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Molto importante, nel contesto della proposta di legge, è l'individuazione dei soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni, collegata con il regime delle sedi espositive (articoli 9 e 10). Anche in questo caso, la diversa importanza delle manifestazioni ha suggerito di graduare i

requisiti soggettivi degli organizzatori ed i requisiti strutturali delle sedi espositive.

Per quanto attiene alle manifestazioni internazionali e nazionali, la presente proposta di legge attribuisce la legittimazione alle società di capitali, cooperative e consortili. L'intenzione è quella di liberalizzare l'accesso all'attività economica in questione rispetto alla legislazione vigente, statale e regionale, che tende all'opposto ad introdurre limiti e riserve difficilmente compatibili con i principi comunitari sulla libera prestazione dei servizi. La capacità organizzativa ed economica del soggetto istante potrà invece essere più efficacemente e puntualmente valutata in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Si è invece ritenuto essenziale assicurare lo svolgimento di tali manifestazioni in luoghi a ciò istituzionalmente deputati, ossia nei quartieri fieristici. Tale misura organizzativa è dettata a molteplici fini, nel presupposto del notevole rilievo economico e dell'ingente affluenza di espositori e visitatori propri delle manifestazioni internazionali e nazionali. Il quartiere fieristico garantisce infatti più di ogni altro spazio la qualità delle strutture ed infrastrutture espositive e la presenza di idonei servizi complementari, tali da favorire la buona riuscita della manifestazione; altrettanto dicasi sotto il profilo della tutela dei visitatori e della prevenzione degli infortuni. Inoltre il quartiere fieristico, per la sua specifica destinazione, è agevolato nelle scelte locali attinenti all'urbanistica e alla viabilità, così da risultare, tra l'altro, adeguatamente servito di parcheggi, servizi pubblici di linea, infrastrutture alberghiere e di pubblico servizio.

Questa limitazione ubicazionale non rappresenta dunque un indiretto « monopolio » a favore del gestore del quartiere fieristico, perché è dettata a tutela di specifiche finalità di pubblico interesse: permane piena libertà d'impresa, ma con il limite dell'adeguatezza della sede espositiva.

La libera concorrenza e la parità di condizioni viene assicurata e confermata dal divieto per i gestori dei quartieri fieristici di provvedere all'organizzazione di

retta di manifestazioni fieristiche (articolo 10, comma 3) e dalla subordinazione alla previsione dell'atto di concessione della possibilità di partecipare al capitale di persone giuridiche a ciò legittimate.

Per le manifestazioni regionali e locali sono richieste qualificazioni soggettive degli organizzatori e requisiti della sede espositiva meno rigorosi: dato il minor rilievo e la minore affluenza di espositori e visitatori, nella scelta della sede non si impone infatti l'obbligo del quartiere fieristico, ma si richiede, più semplicemente, che lo svolgimento avvenga in un luogo idoneo, attrezzato allo scopo e dotato di precisi requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali.

La disciplina del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche (articolo 11) è sostanzialmente confermata rispetto a quella tradizionale.

Agli aspetti sanzionatori è dedicato l'articolo 12 della presente proposta di legge, recante la disciplina dei divieti e delle sanzioni amministrative.

L'organizzazione di manifestazioni fieristiche non autorizzate, o la cui autorizzazione sia stata revocata, è vietata. Per l'inosservanza del divieto sono state poste tre sanzioni cumulative:

- a) la chiusura della manifestazione;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria;
- c) il divieto di presentare istanza di autorizzazione per manifestazioni fieristiche nei successivi quattro anni.

La sanzione pecuniaria è stabilita in misura proporzionale alla superficie occupata dalla manifestazione, in quanto indice obiettivo dell'importanza della stessa.

Il divieto di presentazione di istanze viene esteso, seppure in misura temporal-

mente ridotta, anche al caso del titolare di un'autorizzazione che rinunci all'organizzazione della manifestazione, salvo la dimostrazione del verificarsi di una causa di forza maggiore (articolo 12, comma 4). Qualunque sia la ragione della rinuncia, la sanzione si giustifica per l'inaffidabilità dimostrata dal rinunciante con un tale comportamento.

L'articolo 13 attribuisce, infine, potestà regolamentare per l'attuazione della legge al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'autonomia normativa ministeriale è rimessa la definizione degli aspetti organizzativi e procedurali di dettaglio inerenti alle attribuzioni di tale Amministrazione: autorizzazione e vigilanza delle manifestazioni fieristiche internazionali e gestione del calendario ufficiale. È stato in ogni caso assicurato il rispetto dei principi della legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990, n. 241, privilegiando l'esigenza del contenimento del procedimento in tempi certi, anche in considerazione della sua frequenza annuale.

Al regolamento è stata altresì affidata l'introduzione di un sistema di superamento dei conflitti tra manifestazioni (articolo 13, comma 1, lettera d): il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni è infatti reale, attesa la pluralità di soggetti competenti al rilancio delle autorizzazioni (Stato e singole regioni).

L'entrata in vigore della nuova legge è stata fissata in concomitanza con la chiusura definitiva della fase autorizzatoria relativa all'anno fieristico precedente, la quale coincide con l'attuale termine di pubblicazione del calendario delle manifestazioni fieristiche a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Legge quadro).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

CAPO II

QUARTIERI FIERISTICI E SOGGETTI GESTORI

ART. 2.

(Quartiere fieristico).

1. Per quartiere fieristico si intende il complesso espositivo immobiliare destinato a tal fine dalla pianificazione urbanistica e territoriale.

2. Fino all'adozione di apposite misure urbanistiche, si intende per quartiere fieristico il complesso espositivo immobiliare di cui il soggetto gestore del quartiere abbia la proprietà o la disponibilità alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Gestori dei quartieri fieristici).

1. La gestione dei quartieri fieristici spetta alle società per azioni che abbiano ottenuto in tal senso una concessione dalla regione.

2. Il rilascio della concessione, ed il contenuto relativo, sono disciplinati dalle regioni, anche in ossequio ai seguenti principi:

a) tutela effettiva della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento:

1) alla valutazione comparativa delle domande per la gestione di un medesimo quartiere in ogni caso di concorso tra più domande;

2) allo sviluppo di un mercato di organizzatori di manifestazioni fieristiche competitivo e solido;

3) alla promozione di un'azione economica ed efficiente in capo agli operatori del settore;

b) tutela del consumatore, ivi compreso il fruitore della manifestazione nonché l'utilizzatore finale dei prodotti, con particolare riferimento al rispetto di condizioni di sicurezza.

3. Qualora, al termine della concessione, il concessionario per il periodo precedente sia sostituito da altro concessionario, il primo è obbligato a cedere al secondo il quartiere fieristico ed il relativo materiale mobile ed immobile.

4. Il valore di cessione è concordato tra i due soggetti di cui al comma 3 ovvero, in caso di disaccordo, è rappresentato dal valore industriale dell'impianto, secondo i criteri di cui all'articolo 24, quarto comma, lettera a), del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e dal valore di avviamento determinato secondo gli usi.

5. Il valore industriale e di avviamento di cui al comma 4 sono determinati, con il consenso delle parti, da una commissione arbitrale composta da tre membri, di cui

uno nominato dal concessionario precedente ed uno dal concessionario successivo, ed il terzo d'accordo tra i due, ovvero dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il quartiere ovvero la maggior parte di esso.

8. La commissione di cui al comma 5 opera ai sensi degli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 4.

(Trasformazione degli enti fieristici in società per azioni).

1. Gli enti fieristici che non dipendano dalla regione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, sono trasformati in società per azioni, anche ai sensi degli articoli 2112 e 2558 e seguenti del codice civile, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1 corrisponde al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio in essere, certificato da una società di revisione contabile, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le società derivanti dalla trasformazione emettono azioni con valore nominale pari a lire 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.

3. Le azioni delle società trasformate sono ripartite tra i soggetti cui erano conferiti poteri decisionali nell'organo dell'ente fieristico che sia configurabile come assimilabile ad una assemblea dei soci, proporzionalmente al potere decisionale spettante a ciascun soggetto.

4. Il comma 3 si applica anche agli enti fieristici costituiti come fondazione monosoggettiva; in tal caso si applica l'articolo 2362 del codice civile.

5. Alle società di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del codice civile. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fino alla prima riunione dell'assemblea sociale. Successivamente si applicano le norme dello statuto sociale.

6. Lo statuto di ciascuna società trasformata è deliberato dalla prima assemblea. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocano le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nella prima assemblea societaria sono definite le indicazioni di cui all'articolo 2328 del codice civile. Nell'atto costitutivo devono essere riprodotte le disposizioni del presente articolo. Esso è depositato e pubblicato ai sensi degli articoli 2330 e 2330-bis del codice civile.

8. Qualora l'assemblea non decida su quanto previsto al comma 7, per consentire alla società di divenire immediatamente ed integralmente operante l'atto costitutivo è definito dall'azionista di maggioranza entro due giorni dalla data di convocazione dell'assemblea.

9. Gli enti fieristici dipendenti dalla regione possono trasformarsi in società per azioni, qualora le regioni competenti deliberino in tal senso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Alla trasformazione di cui al comma 7 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, intendendosi per momento di trasformazione il momento di adozione della delibera regionale di cui al medesimo comma 7.

CAPO III

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

ART. 5.

(Definizione).

1. Si considera manifestazione fieristica ogni fiera, mostra, salone, rassegna o esposizione costituita dalla riunione non permanente di più soggetti, privati o pubblici, che presentano a terzi beni e servizi a fini promozionali, tenuta in luogo prevalentemente destinato a tali manifestazioni e con

l'ausilio di apposita struttura organizzativa.

2. L'attività di vendita con consegna diretta effettuata nel corso delle manifestazioni fieristiche è disciplinata dal regolamento di ciascuna manifestazione in conformità alle norme vigenti in materia.

3. Non è manifestazione fieristica ai fini della presente legge, qualsiasi manifestazione a carattere espositivo di durata superiore a tre settimane o nella quale siano complessivamente prevalenti i fini commerciali rispetto a quelli promozionali, ovvero che rientri nell'ambito di applicazione della legge 28 marzo 1991, n. 112.

4. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le esposizioni internazionali disciplinate dalla Convenzione di Parigi del 22 ottobre 1928, come modificata dal Protocollo di Parigi del 30 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

ART. 6.

(Qualifica).

1. Alle manifestazioni fieristiche è attribuita la qualifica di internazionali, nazionali, regionali o locali in considerazione:

a) della provenienza degli espositori e dei visitatori;

b) del mercato cui si rivolgono;

c) delle caratteristiche della sede, degli impianti e dei servizi espositivi;

d) del rilievo complessivo della manifestazione nei settori merceologici interessati.

ART. 7.

(Autorizzazione).

1. Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è soggetto ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata in considerazione:

a) della disponibilità di mezzi finanziari, tecnici ed organizzativi idonei al

perseguimento degli scopi della manifestazione;

b) della previsione di pari condizioni di accesso alla manifestazione, compatibilmente con gli spazi disponibili, per tutti i soggetti, sia espositori che visitatori, aventi titolo a parteciparvi in base al regolamento della manifestazione stessa;

c) dell'importanza degli scopi di promozione e sviluppo dei settori merceologici interessati;

d) dell'assenza di duplicazioni ed interferenze rispetto ad altre manifestazioni;

e) dell'adeguatezza delle misure a tutela dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti e della proprietà industriale.

3. L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta.

4. La revoca dell'autorizzazione è disposta dall'amministrazione competente al rilascio, con l'osservanza delle medesime procedure, in caso di significative modifiche dei dati iscritti nel calendario regionale, di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione ovvero per gravi ragioni di ordine pubblico.

ART. 8.

(Amministrazioni competenti).

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica ed autorizza le manifestazioni fieristiche internazionali.

2. L'autorizzazione delle manifestazioni fieristiche nazionali, regionali e locali e l'attribuzione della relativa qualifica spettano alla regione territorialmente competente.

3. L'autorizzazione e l'attribuzione della qualifica sono rilasciate con atto contestuale e valgono per una sola edizione della manifestazione autorizzata.

ART. 9.

(Sedi espositive).

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali si svolgono solamente nei quartieri fieristici di cui all'articolo 2, in base a contratti tra i gestori dei quartieri fieristici ed i soggetti organizzatori di cui all'articolo 10.

2. Le manifestazioni che non rientrano tra quelle di cui al comma 1 devono comunque avere luogo in edifici o aree attrezzati allo scopo e dotati di precisi requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali.

ART. 10.

(Soggetti organizzatori).

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali sono organizzate da società di capitali, cooperative o consortili aventi per oggetto sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.

2. L'organizzazione delle manifestazioni fieristiche regionali e locali è altresì consentita ad associazioni, anche non riconosciute, ed a comitati.

3. È vietata l'organizzazione diretta di manifestazioni fieristiche da parte dei gestori dei quartieri fieristici. I gestori possono tuttavia partecipare alle società, alle associazioni ed ai comitati di cui al presente articolo, secondo i limiti ed alle condizioni prescritti nella concessione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

ART. 11.

(Calendario annuale).

1. Tutte le manifestazioni fieristiche autorizzate sono iscritte nel calendario annuale ufficiale delle manifestazioni fieristiche, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 12.

(Divieti e sanzioni).

1. È vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di qualsiasi tipo non autorizzate o la cui autorizzazione sia stata revocata ovvero con qualifica diversa da quella effettivamente attribuita.

2. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche in violazione del divieto di cui al comma 1, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ne dispone la chiusura immediata, ricorrendo alla forza pubblica, ove necessario, e nel rispetto della normativa vigente, per l'esecuzione coattiva del provvedimento.

3. Chiunque organizza manifestazioni fieristiche in violazione del divieto di cui al comma 1:

a) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni metro quadrato di superficie occupata;

b) non può avanzare, a pena di inammissibilità, istanza di autorizzazione per la stessa o per altre manifestazioni fieristiche per quattro anni.

4. Il divieto di cui alla lettera b) del comma 3, ridotto a due anni, si applica anche a chiunque rinunci all'organizzazione di manifestazioni fieristiche autorizzate, salvo che ciò avvenga per causa di forza maggiore.

ART. 13.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, emana il regolamento di attuazione della presente legge che determina:

a) i requisiti e la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di autorizzazione e di attribuzione della

qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali;

b) il relativo procedimento di autorizzazione e di attribuzione della qualifica, specificando il termine entro cui lo stesso deve concludersi e prevedendo che, in caso di inerzia dell'autorità competente, l'autorizzazione si intenda concessa;

c) i criteri di valutazione comparativa in caso di concorrenza di più istanze relative a manifestazioni fieristiche internazionali di pari rilievo, aventi analoghe caratteristiche di luogo, periodo e settore merceologico, tali da causare duplicazioni dannose per il sistema economico;

d) i casi di conflitto tra autorizzazioni rilasciate dallo Stato ed autorizzazioni di competenza regionale ovvero tra autorizzazioni di competenza di regioni diverse ed i relativi procedimenti di composizione, privilegiando l'accordo tra i soggetti istanti e prevedendo, in ogni caso, la conclusione di detti procedimenti entro il termine di pubblicazione del calendario annuale ufficiale delle manifestazioni fieristiche;

e) i contenuti ed i termini di pubblicazione del calendario annuale ufficiale delle manifestazioni fieristiche;

f) gli organi cui compete la vigilanza, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge relativamente alle manifestazioni fieristiche internazionali.

ART. 14.

(Abrogazione di norme ed entrata in vigore).

1. È abrogato il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito dalla legge 5 luglio 1934, n. 1607.

2. Sono abrogate le norme che attribuiscono alle regioni competenze in materia di manifestazioni fieristiche internazionali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge cessa di avere applicazione il regolamento emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390.

4. La presente legge entra in vigore il 31 ottobre successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.